

E.NA.ME.F.
Ente Nazionale Mediatori Familiari

Statuto

Art. 1
Denominazione e natura

L'anno 2005, il giorno 11 del mese di Novembre è costituita l'Associazione "*Ente Nazionale Mediatori Familiari*" nel seguito indicata come E.NA.ME.F. o Ente.

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente obiettivi finalizzati alla risoluzione delle controversie in materia familiare.

L' E.NA.ME.F. è un'associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Lo statuto e le clausole associative dell' E.NA.ME.F. garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L'associazione professionale E.NA.ME.F. promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati.

L'E.NA.ME.F. promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Art. 2
Sede

L'Ente ha sede legale in Roma, via Catania 32 - c.a.p. 00161.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite filiali territoriali decentrate su tutto il territorio nazionale.

Art. 3

Durata

La durata dell' Associazione E.NA.ME.F. è a tempo indeterminato, ma potrà essere anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea.

Art. 4

Oggetto e Scopo

L'Associazione ha lo scopo di:

- diffondere metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in materia di mediazione familiare;
- promuovere iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie familiari, sia in Italia che all' Estero;
- tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;
- tutelare la figura professionale del mediatore familiare riunendo i professionisti che si occupano di mediazione familiare in uno spirito di cooperazione e valorizzazione delle differenze individuali e professionali;
- promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego della mediazione, anche mediante proposte e campagne per il miglioramento della normativa;
- contribuire a programmi di studio e ricerca da Istituti Scientifici ed Università;
- eseguire direttamente indagini, studi e ricerche;
- realizzare una raccolta quanto più completa possibile della documentazione tecnica e scientifica;
- pubblicare e divulgare monografie, documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni educative ed informative;
- organizzare congressi ed incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di cultura;
- mantenere i contatti fra gli operatori italiani e stranieri operanti nel settore.
- favorire la crescita professionale degli associati, attraverso l'organizzazione di attività di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo;
- valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può:

- Organizzare stabilmente, anche con l'ausilio di altro Ente di formazione, corsi per la formazione permanente e/o per l'aggiornamento di mediatori familiari, in conformità e in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia;
- Realizzare, anche d'intesa con Enti, Istituti, Ordini e Collegi Professionali, Università,

Associazioni, Fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, corsi, istituti per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri e convegni;

- Svolgere attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- Promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per professionisti anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, rilasciando ove previsto attestati di qualifica e/o partecipazione;
- Intraprendere, promuovere o sostenere appositi piani e programmi di ricerca scientifica;
- Svolgere attività di informazione e divulgazione con qualunque mezzo, sia a carattere generale che scientifico;
- Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto di terzi;
- Realizzare corsi di formazione e/o aggiornamento professionale con i contributi regionali, nazionali e comunitari;
- Istituire sedi o distaccamenti, dove e ove siano necessari, funzionali al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5

Patrimonio e Fonti di finanziamento

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative;
- Donazioni, elargizioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti a qualunque titolo erogati, da parte dello Stato, di enti pubblici e / o privati o persone fisiche;
- Beni mobili, immobili che siano o pervengono, a qualsiasi titolo, in proprietà all'Associazione.

Art. 6

Soci

Sono Soci coloro che sottoscrivono il presente Statuto (soci Fondatori) e quelli che, condividendo gli scopi dell'Associazione (art.4) fanno richiesta di adesione (soci Ordinari).

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, oltre alle persone fisiche anche persone giuridiche, Enti, Associazioni e Comitati con finalità e scopi connessi alle finalità istituzionali.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita in favore dell'Associazione o, per suo conto, verso i beneficiari dell'Associazione.

L'adesione dei nuovi associati avviene su richiesta degli interessati mediante apposita domanda di adesione indirizzata all'Assemblea dei Soci e accolta ad insindacabile giudizio dal Consiglio di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione deve contenere l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e di dividerne gli scopi e le finalità.

Gli Associati devono versare, a pena di decadenza, entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, la quota annuale di associazione, quale sarà determinata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie.
- Decesso.
- Gravi irregolarità rispetto agli obblighi associativi o indegnità; in questo caso l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed avverso tale deliberazione il socio può presentare istanza di mediazione innanzi un Organismo di mediazione iscritto presso il R.O.M. (Registro Organismi Mediazione).

Art. 7

Diritti e Obblighi dei soci

I soci hanno diritto:

- di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Associazione;
- di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente Statuto alla vita dell'Associazione.

Hanno altresì l'obbligo:

- di rispettare le norme del presente statuto;
- di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
- di eseguire i programmi che si impegnano a sostenere.

Art. 8

Tutela dei Consumatori

L' E.NA.ME.F. come previsto dalla legge 4/2013-art. 2, comma 4, promuove forme di garanzia a tutela degli iscritti anche attraverso uno sportello di riferimento, attivo nelle proprie sedi regionali di:

- 1- Sede legale: Lazio, città di Roma, Via Catania, 32 (tel. e fax 06.87160021)
- 2- Sede operativa: Calabria, città di Catanzaro, via Vittorio Veneto, 34; (tel. e fax 0961.720136)
- 3- Sede operativa: Puglia, città di Monopoli, Via Vecchia San Francesco da Paola 4/a; (tel. e fax 080.747876)
- 4- Sede operativa: Piemonte, città di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 42 (tel. 011.504647; fax 011.0701657)

L'Associazione dispone di un proprio sito internet www.enamef.it

Lo sportello è attivo da lunedì al venerdì nei seguenti orari 09.00-13.00/15.00-18.00 e consente agli utenti di ottenere informazioni relative all'attività e inerenti gli standard qualitativi richiesti; rappresenta altresì un riferimento rispetto a tematiche di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo (d.lgs 206/2005).

Art. 9

Patrocinatori

Sono patrocinatori le istituzioni pubbliche che sostengono le attività dell'Associazione in programmi congiunti o con altre modalità, attribuendo all'Associazione particolare prestigio ed autorevolezza.

I patrocinatori hanno diritto a concordare con il Consiglio di Amministrazione le modalità di svolgimento delle attività che concorrono a sostenere ed hanno facoltà di partecipare alla determinazione dei contenuti scientifici dei progetti che sostengono.

I Patrocinatori non partecipano all'Assemblea e non possono ricoprire alcuna carica nell'Associazione.

Art. 10

Sedi regionali

L'Associazione è strutturata a livello nazionale ed è presente con quattro sezioni territoriali regionali, approvate dal Comitato Direttivo e soggette al presente Statuto.

Le sedi sono allocate nella Regione Lazio, città di Roma, Via Catania, 32; nella Regione Calabria, città di Catanzaro, via Vittorio Veneto, 34; nella Regione Puglia, città di Monopoli, Via Vecchia San Francesco da Paola 4/a e nella Regione Piemonte, città di Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 42.

Le Sezioni territoriali sono regolate da apposito regolamento o statuto approvato dal Comitato Direttivo.

Tutte le Sezioni territoriali:

- a) devono essere regolate nel rispetto di principi democratici e in conformità ed armonia con il presente statuto;
- b) devono essere dotate di propri organi rappresentativi, amministrativi e direzionali a partecipazione democratica degli associati del territorio di riferimento;
- c) devono tenere un elenco degli associati aggiornato annualmente, conservandone le adesioni e curando il pagamento ed il rinnovo delle quote associative, con carico ai rispettivi rappresentanti di certificare annualmente al Presidente, con ogni connesso effetto di legge, il numero degli associati, trasmettendo l'elenco aggiornato ai fini delle dichiarazioni annuali del Presidente;
- d) devono avere a disposizione una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
- e) operano sul territorio quali sezioni dell'Associazione promuovendo, da sole o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;
- g) possono fregiarsi della denominazione "E.NA.ME.F." accompagnata all'indicazione geografica di operatività della Sezione (es. "E.NA.ME.F. Sezione Calabria);
- h) possono utilizzare sul territorio il simbolo dell'Associazione.

Tutte le Sezioni territoriali sono autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e rispondono direttamente, tramite il proprio rappresentante, di tutti i comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta.

Le Sezioni sono tenute ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività alle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti nazionali nonché alle direttive del Comitato Direttivo, che ne esercita il controllo.

Il Comitato Direttivo, qualora riscontri che la Sezione territoriale ha posto in essere azioni, attività o comportamenti lesivi dell'immagine nazionale ed internazionale dell'Associazione o in caso di gravi inadempienze o violazioni di delibere, decisioni o disposizioni nazionali o locali o del presente statuto, invita gli organi della Sezione a porre in essere tutti i comportamenti necessari e utili al rimedio della situazione.

Ove ciò non sia possibile, ovvero laddove l'invito del Comitato non venga accolto, il Comitato Direttivo delibera la nomina di un Commissario straordinario che assume la temporanea

rappresentanza della Sezione, compie tutte le attività utili e necessarie al rispetto del presente Statuto e convoca gli associati di Sezione per la nomina dei nuovi organi.

Le Sezioni territoriali che fossero attualmente regolamentate da disposizioni in contrasto o comunque non in armonia con il presente Statuto sono tenute a procedere all'adeguamento ed armonizzazione.

Art. 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei Soci
2. Comitato direttivo o Consiglio di Amministrazione
3. Presidente
4. Vice-Presidente
5. Tesoriere
6. Segretario

Art. 12

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione da effettuarsi sulla posta elettronica certificata di ogni iscritto che ne sia provvisto. In ogni caso la comunicazione relativa alla convocazione sarà resa pubblica per il tramite del sito internet www.enamef.it.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo un'ora dopo la prima.

La delega può essere rilasciata per una sola seduta o per più sedute dell'Assemblea ed anche per parti limitate dell'ordine del giorno e in ogni caso, per essere valida, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta come risultante dall'atto di

convocazione.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Elege gli Organi dell'Associazione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione.
- Approva il programma di attività proposto dal C.D.
- Approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo.
- Approva o respinge le richieste di modifica dello statuto proposte dal C.D.
- Stabilisce l'ammontare delle quote associative.
- Delibera sulla costituzione di nuove sedi regionali e/o provinciali.

L'Assemblea in convocazione straordinaria, delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale dell'Associazione, purchè ciò sia chiaramente indicato nell'atto di convocazione.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione o Comitato Direttivo è nominato dall'Assemblea generale e si compone di un numero di membri che va da un minimo di tre fino ad un massimo di undici e comprende il Presidente e il Vice Presidente.

Resta in carica 4 anni (come da delibera assembleare del 16.10.2017 che si allega al presente Statuto).

Il Comitato:

- cura la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente;
- delibera sulla determinazione della quota annuale di partecipazione e sulla data di pagamento della stessa;
- cura l'organizzazione di manifestazioni e contatti con altre Associazioni e con le Autorità;
- predispose il rendiconto preventivo e consuntivo annuale e li presenta all'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente della seduta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o, in loro vece, dal

Presidente designato di volta in volta dalla maggioranza degli intervenuti.

Delle sue sedute verrà tenuto su apposito libro processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, con la facoltà di stipulare contratti nell'interesse dell'Ente.

Compiti del Consiglio di amministrazione sono:

- definire su proposta del Presidente eventuali compiti dei componenti che affiancheranno il Presidente nello svolgimento delle attività attraverso specifiche deleghe operative;
- coordinare e promuovere le iniziative per l'attuazione degli scopi dell'Ente;
- organizzare le attività dell'Ente e provvedere alla loro realizzazione;
- approvare convenzioni ed iniziative assunte di concerto con le altre eventuali organizzazioni;
- gestire il patrimonio sociale di tutta l'organizzazione nazionale;
- predisporre, per quanto necessario i regolamenti delle attività dell'Ente;
- provvedere con apposite delibere a regolare l'introito delle risorse economiche utili al funzionamento dell'Ente ed al perseguimento degli scopi dello stesso e comunque approvare gli atti amministrativi inerenti le attività dell'Ente svolte con finanziamenti pubblici e privati;
- provvedere alla predisposizione, su indicazioni e proposte del Presidente, dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- esaminare la relazione di attività annuale ed i piani di lavoro predisposti dal presidente e da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- regolare lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente;
- deliberare la promozione di provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'Ente;
- deliberare l'entità della quota associativa annuale;
- istituire filiali territoriali decentrate delegando a propri rappresentanti locali parte dei poteri amministrativi ancorché circoscritti all'esecuzione di determinati atti.

Art. 14

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e può delegare proprie funzioni al Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Comitato che lo ha accolto a suffragio dell'Assemblea. Se all'interno di tale periodo la carica dovesse rimanere vacante per qualsiasi motivo, la stessa potrà essere reintegrata con delibera del Comitato stesso su delega dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente può essere rieletto ad libitum.

Compiti del Presidente sono:

- compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per il buon funzionamento dell'Ente, stipulare, su delibera del Comitato direttivo, gli atti di acquisto o di cessione dei beni mobili ed immobili;
- conferire mandati "ad negotia" e procure "ad lites" anche ad organi delle filiali periferiche;
- sottoscrivere gli atti ed i documenti che impegnano l'Ente in conformità ai deliberati del Comitato direttivo;
- convocare il Comitato direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- instaurare rapporti di collaborazione e di consulenza;
- predisporre, in prima stesura il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Ente, da sottoporre all'esame del Comitato direttivo;
- presentare al Comitato direttivo e all'Assemblea dei Soci la situazione annuale dell'attività svolta dall'Ente ed i piani di lavoro per l'anno successivo;
- firmare le convenzioni con altri soggetti giuridici;
- proporre e predisporre le delibere di competenza del Comitato direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15

Vice – Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il tempo di durata dello stesso. Può essere rinnovato nell'incarico. E' il referente contabile di tutte le attività economiche dell'Associazione e ne amministra le risorse economiche, curando, fra l'altro, i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente.

Art. 17

Segretario

Il Segretario è designato dal Presidente nel corso dell'Assemblea dei Soci, di cui è membro e può essere rinnovato nell'incarico durante l'Assemblea successiva.

Ha il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali che sottoscrive con il Presidente.

Art. 18

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di 4 anni (come da delibera assembleare del 16.10.2017 che si allega al presente Statuto).

Possono essere riconfermate consecutivamente fino ad un numero massimo di tre volte.

Art. 19

Quota sociale

La quota associativa è fissata dal Comitato direttivo; essa è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 20

Esercizio e bilancio

L'esercizio dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno dovranno essere approvati i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Art. 21

Definizioni Mediazione Familiare

1. Mediatore familiare: terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità.

2. Mediazione familiare: indica la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti;

responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto.

Art. 22

Formazione in possesso di chi esercita la professione di mediatore familiare

- 1.** Formazione professionale. Il mediatore familiare è obbligato ad acquisire conoscenza e formazione nel processo di mediazione, ivi inclusa la comprensione dell'etica, degli standard e delle responsabilità professionali appropriate. Ogni socio è obbligato a rendere note l'estensione e la natura della propria formazione specifica e della sua esperienza al Consiglio Direttivo.
- 2.** Formazione permanente. E' necessario ai fini della conservazione del titolo di Mediatore Familiare e della relativa iscrizione all'Associazione che questi ultimi continuino la loro formazione professionale durante tutto il periodo del loro servizio attivo.

Un mediatore dovrebbe essere personalmente responsabile per la continuità della sua crescita professionale, ivi inclusa la partecipazione alla formazione permanente come richiesto dalle regole nazionali e internazionali emesse circa la sua professionalità. Il mediatore familiare dovrebbe rimanere informato approfonditamente e costantemente sulle leggi, regole deontologiche, ricerche scientifiche, e disposizioni nazionali e internazionali rilevanti per la pratica della mediazione familiare nonché impegnarsi regolarmente in attività di formazione continua e accompagnamento professionale per promuovere la propria crescita professionale.

- 3.** Accompagnamento professionale. Un mediatore familiare esperto dovrebbe cooperare alla formazione di nuovi mediatori familiari, incluso il servizio di accompagnamento professionale.

Art. 23

Titoli di studio e/o esperienze precedenti alla formazione specifica

- 1.** Diploma di laurea nel campo delle discipline sociali, psicologiche, giuridiche, sanitarie, sociologiche e pedagogiche;
- 2.** pratica o esperienza attestata nel quadro di centri, associazioni o servizi aventi come obiettivo l'assistenza alla coppia e alla famiglia in crisi.

Art. 24

Caratteristiche del ciclo formativo specifico compiuto

1. Corsi riconosciuti da Associazioni, Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, interessati al riconoscimento della figura professionale del Mediatore Familiare della durata minima complessiva di 240 ore.
2. La formazione acquisita deve aver consentito l'acquisizione sia di capacità teoriche sia pratiche.
3. I seguenti contenuti delle conoscenze e delle capacità operative sono indispensabili per strutturare la professione della Mediazione Familiare.

E' obbligatoria altresì la conoscenza delle discipline seguenti:

- Psicologia: la coppia, la sua formazione, la sua evoluzione, le sue crisi e i suoi conflitti; il bambino, il suo sviluppo psico-affettivo; la separazione, il suo impatto e le sue ripercussioni sui differenti componenti della famiglia; le ricomposizioni familiari
- Sociologia: l'evoluzione della famiglia, gli aspetti culturali ed etici
- Diritto: il quadro legale sulla famiglia, sul divorzio e sulla separazione personale dei coniugi
- Il funzionamento economico della famiglia
- La gestione dei conflitti: tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti

Art. 25

Standard di condotta professionale

Queste regole sono intese a promuovere la fiducia del pubblico nel processo di mediazione e a guidare la condotta del mediatore familiare. Come le altre forme di risoluzione delle dispute, la mediazione familiare deve essere realizzata sulla base di un rapporto di fiducia nascente dalla comprensione delle parti in lite sul processo in atto. I professionisti impiegati come mediatori familiari rispondono nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei tribunali competenti attenendosi alle regole di condotta stabilite dai presenti standard di condotta professionale. Queste regole si applicano a tutti i soci dell'E.NA.ME.F.

Processo di mediazione familiare

- Orientamento iniziale: all'inizio del processo di mediazione familiare, il mediatore deve informare tutte le parti che la natura del processo di mediazione rispetta la volontarietà delle parti nel raggiungere accordi, che il mediatore è facilitatore imparziale delle trattative di

negoziazione, e che il mediatore non può imporre o forzare le parti al raggiungimento di accordi.

- Applicabilità della mediazione familiare: il mediatore deve assistere le parti nella valutazione dei benefici, rischi e costi della mediazione e di metodi alternativi a loro disposizione per la soluzione dei loro problemi. Il mediatore familiare non deve prolungare la mediazione inappropriatamente o senza necessità, se diviene manifesto che il caso sia inadatto alla mediazione familiare, o se una o più parti risulti rifiutare o essere incapace di partecipare al processo di mediazione in modo significativo.
- Un mediatore deve declinare l'incarico, ritirarsi o richiedere assistenza tecnica specializzata quando ritiene che un caso ecceda la sua competenza professionale.
- Ogni seduta di mediazione familiare dev'essere confidenziale e informale. Nessuna relazione peritale o sanzione penalizzante le parti può essere formulata o imposta dal mediatore familiare o dalla struttura, pubblica o privata, presso cui opera.

Confidenzialità

- Regola generale. Il mediatore familiare deve preservare e mantenere quanto ai contenuti delle negoziazioni in atto il segreto professionale durante tutto il processo di mediazione nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
- Qualsiasi informazione ottenuta dai mediatori familiari attraverso pratiche, rapporti, conclusioni dei casi, appunti, o altre comunicazioni o materiali, orali o scritti, deve essere considerata riservata e confidenziale e non deve essere resa nota senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte nel processo di mediazione. Qualsiasi ricerca o accertamento diretti alla valutazione delle attività o alla performance dei mediatori familiari devono proteggere la riservatezza di tali informazioni. Le parti hanno il diritto durante e dopo tali procedure di rifiutare la pubblicizzazione e di proibire altrui dal pubblicizzare le comunicazioni fatte durante queste procedure, sia che la controversia si sia conclusa con un successo oppure no.
- Incontri individuali. Il mediatore familiare deve mantenere la sua confidenzialità verso terzi, rispetto a qualsiasi informazione ottenuta in incontri individuali con le parti, a meno che la parte stessa non ne permetta la divulgazione.
- Privacy. Il mediatore familiare deve mantenere le informazioni confidenziali nel proprio archivio e deve rendere anonime tutte le informazioni di identificazione quando i materiali vengono utilizzati per ricerche, formazione professionale, o elenchi statistici.

Integrità e imparzialità

- Il mediatore familiare non deve accettare nessun impegno, portare a termine alcun servizio, o intraprendere nessun'azione che potrebbe compromettere la sua integrità professionale.
- Il mediatore familiare deve mantenere l'imparzialità mentre stimola la discussione di questioni che le parti devono considerare per la concretezza, la correttezza legale, l'equità e l'attuabilità delle opzioni proposte per l'accordo.
- Il mediatore familiare deve ritirarsi dalla mediazione se crede di non poter più garantire la propria imparzialità.
- Il mediatore familiare non deve accettare o fare regali, richieste, favori, prestiti, o altri beni di valore né dalle parti, né dagli avvocati delle parti, o da nessun'altra persona coinvolta direttamente o indirettamente, in passato o al presente, nel processo di mediazione.

Autodeterminazione delle parti

- Il mediatore familiare deve assistere le parti nel raggiungere un accordo consapevole e volontario. Le decisioni devono essere prese volontariamente dalle parti stesse.
- Il mediatore familiare non costringerà in modo parziale una parte verso la conclusione di un accordo e non prenderà decisioni sostanziali per nessuna delle parti nel processo di mediazione.
- Il mediatore familiare deve astenersi dall'interpretare intenzionalmente o consapevolmente a favore di una delle due parti il materiale, i fatti o le circostanze nel corso della conduzione della mediazione.
- Quanto alle questioni di distribuzione del potere decisionale tra le parti, il mediatore familiare deve promuovere un processo equilibrato e deve incoraggiare le parti stesse a condurre le delibere in modo acconfittuale.
- Il mediatore familiare deve promuovere considerazioni sugli interessi di tutti coloro che restano coinvolti negli accordi attuali o potenziali e che non sono rappresentati al tavolo delle trattative (minori, genitori delle parti, datori di lavoro, ecc.).
- Il mediatore familiare deve promuovere un clima di rispetto reciproco tra le parti durante tutto il processo di mediazione.
- Il mediatore familiare ha il dovere di avvertire le parti dell'importanza della comprensione delle conseguenze legali di un accordo proposto e deve suggerire loro l'opportunità di approfondire questo avvertimento con il loro avvocato o consulente legale.

Competenza professionale e responsabilità legali

Un mediatore deve mantenere competenza professionale all'interno dei requisiti dettati dalla professione di mediatore familiare.

- Regola generale. Ogni mediatore familiare deve trattenersi da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.
- Standard professionali concorrenti. Nessuno standard etico della stessa categoria professionale o di altre categorie professionali concorrenti -a meno che imposto per legge- deve peraltro rimpiazzare, eliminare, o rendere inapplicabili le presenti regole generali e particolari, le quali possono essere imposte a qualsiasi mediatore familiare in virtù della sua professionalità.
- Responsabilità di fronte al tribunale competente. Ogni mediatore deve essere incensurato e pienamente responsabile di fronte al tribunale competente riguardo le proprie qualifiche, il suo operato, e le disposizioni legali vigenti in materia di famiglia, separazione personale dei coniugi e divorzio. Ogni mediatore familiare deve conoscere ed osservare le regole procedurali vigenti.

Art. 26

Relazioni con altri professionisti

1. Responsabilità e relazioni del mediatore con altri mediatori. Ogni mediatore dovrebbe astenersi dal mediare controversie familiari che al momento sono ancora affidate a un altro mediatore, o centro di mediazione, senza prima preoccuparsi di consultare la persona o le persone che conducono questa mediazione.
2. Cooperazione con altri professionisti. Ogni mediatore dovrebbe rispettare le relazioni tra il processo di mediazione e altre discipline professionali incluse quelle del Diritto, della Contabilità commerciale e fiscale, delle Scienze sociali e dovrebbe promuovere la cooperazione tra mediatori, servizi sociali e altri professionisti.

Art. 27

Tariffe

Il mediatore occupa una posizione di fiducia rispetto alle parti e ai tribunali. Nell'addebitare servizi e spese, il mediatore deve sforzarsi di mantenere i costi totali per i servizi e le spese ragionevoli e consistenti con la natura del caso. Il mediatore deve rendere noto per iscritto

alle parti durante la seduta di orientamento iniziale le tariffe orarie e i relativi costi delle sedute, includendo la scadenza e la maniera del pagamento. La spiegazione dei costi può includere:

- le tariffe orarie delle sedute di mediazione;
- la preparazione per le sedute;
- il tempo di lavoro al di fuori delle sedute;
- la cancellazione di sedute di mediazione e le circostanze per le quali queste tariffe vengono normalmente addebitate;
- la preparazione dell'accordo scritto di mediazione;
- tutte le altre eventuali voci addebitabili dal mediatore;

La divisione pro capite tra le parti delle tariffe e dei costi di mediazione saranno precedentemente determinati dai centri di mediazione presso servizi sociali e/o concordati con le parti presso centri di mediazione e/o professionisti privati.

1. Invi. Nessuna commissione, sconto, o simili remunerazioni possono essere dati o ricevuti dal mediatore per l'invio di clienti ad avvocati, psicoterapeuti o ad altri servizi specialistici.
2. Addebiti aggiuntivi. Il mediatore non può addebitare dei costi o legare il proprio onorario in nessun modo al risultato del processo di mediazione.
3. Quando un mediatore è contattato direttamente dalle parti per dei servizi di mediazione, il mediatore ha la responsabilità professionale di rispondere alle domande riguardanti i costi e di fornire una copia delle basi per l'addebitamento di tariffe e costi.

Art. 28

Inquadramento fiscale

Per coloro i quali non rientrano in altre categorie o inquadramenti relativi alla professione d'origine, sarà possibile l'iscrizione all'IVA nella categoria: "Altre attività di servizi non classificate altrove", al cod. ISTAT n. 7484B; questo fino al momento dell'entrata in vigore di eventuali disposizioni che prendano in considerazione la categoria specifica di "Mediatore Familiare".

Art. 29

Assicurazione

L'Associazione E.NA.ME.F. non prevede assicurazioni collettive per la responsabilità nei confronti di terzi degli iscritti all'Associazione stessa, ma lascia libertà ai singoli iscritti di regolarsi in merito.

Art. 30

Devoluzione del patrimonio

L'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale a fini di pubblica utilità.

Art. 31

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea esclusivamente dal Comitato Direttivo.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto.

Art. 32

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.